

Cremona, lì 20/12/2024
PROT.4889/U

Spett.le

Arpae – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Piacenza Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

PTR/MB/mr

OGGETTO: TRONCO A21 PIACENZA – CREMONA – BRESCIA, DIRAMAZIONE PER FIORENZUOLA D'ARDA (PC) E RACCORDO AUTOSTRADALE OSPITALETTO – MONTICHIARI.

FASCICOLO REGIONALE 1317/26/2024 – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, RELATIVO AL PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SOLARE E RELATIVE OPERE CONNESSE DENOMINATO "MORLENZO" DELLA POTENZA DI 24,586 MWP PRESENTATO DA IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC). RICHIESTA VERIFICA DI COMPLETEZZA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART.27-BIS DEL D.LGS 152/2006.
RISCONTRO.

Con la presente, si riscontra la nota pervenuta in data 10 dicembre u.s., prot.n. SD38833/2024, ns. prof. n. 6178/E, con la quale sono stati comunicati l'avvio del PAUR, richiamato in oggetto, e la richiesta di verificare l'adeguatezza e la completezza degli elaborati depositati dalla Società Iren Green Generation Tech s.r.l. ai soli fini di completezza degli stessi per l'ottenimento delle autorizzazioni richiamate in allegato, demandando la valutazione tecnica della documentazione e le eventuali osservazioni alla successiva fase istruttoria.

Il progetto depositato prevede:

1. la realizzazione di un nuovo impianto di energia da fonti solari - fotovoltaico e agrivoltaico - in fregio alla Diramazione Autostradale per Fiorenzuola d'Arda (PC) mediante l'installazione di 36.696 moduli bifacciali con potenza nominale pari 670W e per una potenza complessiva pari a 24.586,32kW;
2. la posa di una linea elettrica MT interrata con attraversamento sulla particella 18 del foglio 6 in Comune di Cortemaggiore in capo alla Scrivente.

In considerazione di quanto sopra, si osserva quanto segue.

Con riferimento quanto al **punto 1**, è necessario che la proponente provveda a produrre i seguenti elaborati:

- planimetria con indicazione puntuale delle fasce di rispetto autostradali e di tutti gli elementi stabili previsti al suo interno (strade, asfaltature, recinzioni, alberature, manufatti in cls, impianti, etc.);
- sezioni specifiche in cui sia evidenziata la distanza dai confini e la conformazione dei singoli

Autovia Padana S.p.A.

Divisione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Indirizzo legale: Strada Provinciale 211 Della Lomellina 3/13 - 15057 Tortona (AL) - Italia

Indirizzo operativa e amministrativa: Località San Felice - 26100 Cremona (CR) - Italia

Telefono: (+39) 0372.4731 - E-mail: info@autoviapadana.it - PEC: autoviapadana@legalmail.it - www.autoviapadana.it

Capitale Sociale: € 163.700.000,00 Int. Vers. - Reg. Imp. AL 02490760069/2015 - C.F./P.I. 02490760069 - R.E.A. N° AL260174

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 39001:2016
UNI EN ISO 45001:2023



elementi sopra richiamati;

- relazione tecnica, descrittiva dei singoli elementi sopra richiamati;
- planimetria specifica che dimostri che la distanza minima degli impianti fotovoltaici dal confine autostradale sia di almeno 30 m;
- relazione che attesti che la conformazione, i materiali, l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici a terra previsti in progetto non generi alcun tipo di abbagliamento ai veicoli transitanti in autostrada.

In quanto alle opere ammissibili in fascia di rispetto autostradale, si comunica che il comma 2 dell'art. 26 (rubricato: "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati") del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada pone, per quanto di specifico interesse di Autovia Padana S.p.A., il divieto di realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade in fascia di rispetto autostradale – ossia a meno di 60 metri dal confine autostradale (ove la strada sia posta al di fuori dei centri abitati).

Detta fascia di rispetto, non edificabile, è ridotta – ai sensi del successivo comma 3 - a 30 metri, ove gli interventi siano prospettati all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

Ciò posto, i successivi commi del citato articolo 26 fissano specifiche distanze da rispettare per determinati interventi, e segnatamente:

- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non può essere inferiore a 5 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella piantumazione di alberature non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascuna essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri;
- la distanza dal confine autostradale, fuori dai centri abitati, per le siepi inferiori a 1 metro d'altezza non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo;
- la distanza minima per le siepi che superano l'altezza di 1 metro non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni sia di altezza superiore a 1 metri sia per quelle di altezza inferiore se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;

- la distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti "edificazione", come parcheggi "a raso" scoperti (purché a servizio delle strade e che non comportino la costruzione di edifici), le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale, non può essere inferiore a 30 metri. All'interno della fascia non è ammissibile la realizzazione di asfaltature, né di parcheggi e opere stabili. In essa è ammessa altresì la realizzazione di piazzali inghiaciati e sono ammessi parcheggi in "green block";

Con riferimento al **punto 2**, si evidenzia che la posa di sottoservizi è concessa previa istanza di convenzionamento da presentare alla concessionaria ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (art.25-28) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 -art. 66-67) e previa approvazione della convenzione da parte del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I documenti che la proponente dovrà produrre, per ogni singolo attraversamento e/o parallelismo, per l'istruttoria dei necessari convenzionamenti sono i seguenti:

- planimetria di progetto su rilievo;
- planimetria di progetto su base catastale;
- sezioni tipo dell'intervento;
- sezioni di progetto in corrispondenza dell'attraversamento;
- relazione tecnica dettagliata, con indicazione delle lavorazioni;
- estratti di mappa e visure catastali.

La Scrivente si riserva di esprimere, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta degli ulteriori Enti competenti, ulteriori prescrizioni in considerazione della natura dell'intervento che si intende realizzare per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione ed in considerazione di pianificati/programmati interventi di ampliamento dell'autostrada e opere connesse.

Distinti saluti.

Autovia Padana S.p.A.

Direttore Tecnico

Marco Gruppi

